

**Nota informativa sulla revoca delle sanzioni UE
nel quadro del piano d'azione congiunto globale (PACG)**

Bruxelles, 16 gennaio 2016

Ultimo aggiornamento in data 2 giugno 2020

1. Introduzione

1.1. Contesto e linee generali

L'Unione europea (UE) ha sempre sottolineato il suo fermo impegno e costante sostegno a favore del piano d'azione congiunto globale (PACG). Il PACG è un elemento chiave dell'architettura globale di non proliferazione nucleare, nonché un successo della diplomazia multilaterale, approvato all'unanimità dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite attraverso la risoluzione 2231.

La presente nota informativa¹ è pubblicata conformemente all'impegno volontario, di cui al punto 27 del PACG tra l'E3/EU + 3 (Francia, Germania, Regno Unito (UK), alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Cina, Federazione russa e Stati Uniti (USA)²) e la Repubblica islamica dell'Iran, di formulare orientamenti pertinenti sui dettagli relativi alle sanzioni o alle misure restrittive da revocare nel quadro del PACG³.

La presente nota informativa intende fornire a tutte le parti interessate informazioni pratiche sugli impegni relativi alla revoca delle sanzioni contenuti nel PACG, sulle misure adottate a livello dell'UE per adempiere a tali impegni e sulle tappe concrete di tale processo.

Il 7 marzo 2019 il governo del Regno Unito ha presentato al parlamento del Regno Unito i regolamenti 2019 riguardanti l'Iran (Sanzioni) (Nucleare) (Recesso dall'UE). Tali regolamenti (che entreranno pienamente in vigore dopo che il Regno Unito avrà lasciato l'UE e quando non applicherà più il regime UE) e i pertinenti orientamenti replicheranno nel diritto del Regno Unito gli effetti del regime UE di sanzioni nei confronti dell'Iran relative al nucleare stabilito dalla decisione 2010/413/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio.

La presente nota informativa è così organizzata:

- Punto 1: presenta la struttura del PACG.
- Punto 2: illustra la tempistica per l'attuazione degli impegni relativi alle sanzioni assunti nel quadro del PACG (Piano di attuazione).

¹ Si sottolinea che la presente nota informativa non è giuridicamente vincolante ed ha unicamente finalità illustrative.

² Gli Stati Uniti hanno annunciato il loro recesso dal PACG l'8 maggio 2018. Per ulteriori informazioni, cfr. punto 7.

³ Negli atti giuridici dell'UE il termine "misure restrittive" è usato al posto di "sanzioni". Ai fini della presente nota informativa i termini "sanzioni" e "misure restrittive" sono usati indistintamente.

- Punto 3: presenta nel dettaglio le sanzioni revocate nel quadro del PACG alla data di inizio dell'attuazione.
- Punto 4: contiene una rassegna del pertinente quadro legislativo dell'UE.
- Punto 5: descrive dettagliatamente le sanzioni o le misure restrittive dell'UE che rimarranno in vigore dopo la data di attuazione. Questo punto contiene anche una descrizione generale del canale di approvvigionamento.
- Punto 6: presenta le sanzioni dell'UE non relative al nucleare che restano in vigore non essendo contemplate dal PACG.
- Punto 7: fornisce informazioni e una breve sintesi delle misure adottate dall'UE dopo che l'8 maggio 2018 gli Stati Uniti hanno annunciato di recedere dal PACG e di reimporre le sanzioni precedentemente revocate.
- Punto 8: affronta le questioni pratiche relative al PACG tramite quesiti e risposte. Il materiale per questo punto è stato fornito dagli Stati membri dell'UE, dal mondo imprenditoriale e da altre parti interessate.
- Punto 9: elenca i principali documenti di riferimento corredati dei link pertinenti.

1.2. Introduzione al PACG

Il 14 luglio 2015 l'E3/UE+3 (Cina, Francia, Germania, Federazione Russa, Regno Unito e Stati Uniti⁴, assieme all'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza) e la Repubblica islamica dell'Iran hanno raggiunto un accordo su un PACG. La piena attuazione del PACG garantirà la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare dell'Iran.

Il PACG comporterà la revoca complessiva di tutte le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle sanzioni multilaterali⁵ e nazionali relative al programma nucleare dell'Iran. Il PACG è improntato ad un approccio graduale e include gli impegni reciproci sanciti nell'accordo ed è stato approvato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU⁶.

⁴ Gli Stati Uniti hanno annunciato il loro recesso dal PACG l'8 maggio 2018. Per ulteriori informazioni, cfr. punto 7.

⁵ Ai fini del PACG e della presente nota informativa il termine "sanzioni multilaterali" comprende le misure restrittive dell'UE.

⁶ Risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, adottata dal Consiglio di sicurezza il 20 luglio 2015.

La risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU approva il PACG e ne sollecita la piena attuazione secondo il calendario stabilito nel piano stesso. Invita tutti gli Stati membri, le organizzazioni regionali e le organizzazioni internazionali a prendere le misure opportune per sostenere l'attuazione del PACG, tra l'altro adottando misure commisurate al piano d'attuazione esposto nel PACG e nella risoluzione ed astenendosi da azioni che possano minare il rispetto degli impegni assunti nel quadro del PACG.

Nella risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU si prende inoltre atto della cessazione di disposizioni delle precedenti risoluzioni e di altre misure in essa previste, e si invitano gli Stati membri a tenere debitamente conto di tali modifiche. Inoltre, si sottolinea che il PACG contribuisce a promuovere e agevolare lo sviluppo di contatti economici e commerciali normali e della cooperazione con l'Iran.

1.3. Struttura del PACG

Il PACG comprende una sezione generale relativa ai principali elementi dell'accordo - preambolo e disposizioni generali, questione nucleare, sanzioni, piano di attuazione e meccanismo di risoluzione delle controversie - ed è corredato di cinque allegati⁷. Ai fini della presente nota rivestono carattere essenziale l'allegato II (Sanzioni) e l'allegato V (Piano di attuazione): l'allegato II stabilisce con esattezza quali sanzioni sono state e saranno revocate e l'allegato V illustra il calendario di attuazione del PACG, compreso per quanto riguarda la revoca delle sanzioni.

L'allegato IV è dedicato al ruolo della commissione congiunta istituita per monitorare l'attuazione del PACG e svolgere le funzioni in esso previste. La commissione congiunta tratta anche le questioni inerenti all'attuazione del PACG. Sulla base dell'allegato IV sono stati istituiti un gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti ed un gruppo di lavoro sull'attuazione della revoca delle sanzioni. L'alto rappresentante funge da coordinatore della commissione congiunta e dei due gruppi di lavoro.

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) svolge un ruolo essenziale e indipendente e, in base all'UNSCR 2231, ha il compito di monitorare e verificare l'attuazione delle misure volontarie relative al nucleare dettagliatamente illustrate nel PACG. L'AIEA fornisce periodicamente aggiornamenti al consiglio dei governatori ed al Consiglio di sicurezza dell'ONU.

⁷ Allegato I: Misure relative al nucleare; allegato II: Impegni relativi alle sanzioni; allegato III: Cooperazione nucleare per fini civili; allegato IV: Commissione congiunta; Allegato V: Piano di implementazione.

1.4. Recesso degli Stati Uniti dal PACG

Gli Stati Uniti hanno annunciato di recedere dal PACG l'8 maggio 2018 e hanno successivamente reimposto le sanzioni precedentemente revocate a due riprese, rispettivamente il 7 agosto e il 5 novembre 2018.

L'UE si rammarica profondamente di questa decisione, ma resta pienamente determinata a proseguire la piena ed effettiva attuazione del PACG, a condizione che anche l'Iran rispetti pienamente gli impegni assunti in materia di nucleare. La revoca delle sanzioni relative al nucleare, che consente la normalizzazione delle relazioni economiche e commerciali con l'Iran, costituisce una parte essenziale del PACG.

L'UE non riconosce l'applicazione extraterritoriale delle sanzioni unilaterali imposte dagli Stati Uniti e ha adottato una serie di misure per garantire che gli scambi legittimi tra l'UE e l'Iran possano proseguire. Queste misure sono descritte dettagliatamente nel punto 7.

2. Tempistica

L'allegato V del PACG contiene il piano di attuazione che illustra la sequenza e le fasi di svolgimento previste dalle disposizioni del PACG. In tale processo si devono distinguere cinque eventi principali: data di completamento, data di adozione, data di attuazione, data di transizione e data di cessazione degli effetti della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

2.1. Data di completamento

La data di completamento è caduta il 14 luglio 2015, giorno in cui i negoziati sul PACG si sono conclusi con successo e con l'approvazione dell'E3/UE+3 e dell'Iran. In seguito a tale evento, il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 2231(2015). Lo stesso giorno il Consiglio dell'UE, con l'adozione di conclusioni, ha espresso pieno sostegno alla risoluzione 2231(2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU⁸.

2.2. Data di adozione

Alla data di adozione, il 18 ottobre 2015, il PACG ha preso effetto. L'Iran ha avviato l'attuazione dei suoi impegni in materia di nucleare. L'UE ha dato inizio ai preparativi necessari per la revoca delle sanzioni relative al nucleare previste nel quadro del PACG.

L'UE ha adottato gli atti giuridici necessari per la revoca di tutte le sanzioni economiche e finanziarie dell'UE decise in relazione al programma nucleare iraniano⁹ come previsto nel quadro del PACG¹⁰. Il pacchetto legislativo dell'UE adottato il 18 ottobre 2015 ha preso effetto solo alla data di attuazione (16 gennaio 2016)¹¹.

⁸ <http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/07/20-fac-iran/>

⁹ Per maggiori informazioni sugli atti giuridici dell'UE, si veda il punto 4 relativo al quadro legislativo.

¹⁰ Come specificato al punto 16.1 dell'allegato V del PACG.

¹¹ Per maggiori informazioni sugli atti giuridici dell'UE, si veda il punto 4 relativo al quadro legislativo.

2.3. Data di attuazione

La data di attuazione è stata il 16 gennaio 2016, giorno in cui l'AIEA ha certificato l'attuazione delle misure in materia di nucleare da parte dell'Iran¹² e, simultaneamente, l'E3/UE+3 ha adottato le misure¹³ previste dagli impegni assunti nel quadro del PACG.

Alla data di attuazione il direttore generale dell'AIEA ha presentato al consiglio dei governatori dell'AIEA ed al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una relazione in cui confermava che l'Iran aveva adottato le misure di cui ai punti da 15.1 a 15.11 dell'allegato V del PACG, e le sanzioni economiche e finanziarie dell'UE decise in relazione al programma nucleare iraniano¹⁴ sono state revocate. Lo stesso giorno l'UE ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un atto giuridico con il relativo avviso inteso esclusivamente a confermare l'applicazione della legislazione adottata alla data dell'adozione¹⁵. I dettagli relativi alle sanzioni revocate sono illustrati al punto 4 della presente nota informativa.

Alla data di attuazione, il limitato allentamento delle sanzioni concesso all'Iran nel quadro dell'accordo interinale del 2013 (piano d'azione comune)¹⁶ è stato sostituito dalla revoca di tutte le sanzioni economiche e finanziarie adottate in relazione al programma nucleare iraniano conformemente al PACG.

2.4. Data di transizione

La data di transizione cade otto anni dopo la data di adozione (18 ottobre 2023) o prima, sulla base di una relazione del direttore generale dell'AIEA al consiglio dei governatori dell'AIEA e, parallelamente, al Consiglio di sicurezza dell'ONU, che attesta che l'AIEA è giunta alla conclusione (la cosiddetta Broader Conclusion) che tutto il materiale nucleare in Iran rimane impiegato in attività pacifiche. In tale data l'UE revocherà le sanzioni connesse con la proliferazione¹⁷, fra cui le sanzioni sulle armi e sulla tecnologia missilistica e relative designazioni. Tutte le disposizioni di cui alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio sospese alla data di attuazione cesseranno di avere effetto alla data di transizione.

¹² Come specificato al punto 15 dell'allegato V del PACG.

¹³ Come specificato ai punti 16 e 17 dell'allegato V del PACG.

¹⁴ Come specificato ai punti da 16.1 a 16.4 dell'allegato V del PACG.

¹⁵ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274 del 18.10.2015, pag.1, cfr. articolo 2 della decisione (UE) 2015/1863.

¹⁶ Nel quadro del piano d'azione comune, il 20 gennaio 2014 l'UE ha sospeso le sanzioni concernenti i prodotti petrolchimici, l'oro e i metalli preziosi, nonché i divieti relativi alla fornitura di servizi di assicurazione e trasporto connessi alle vendite di petrolio greggio iraniano e alle navi. Le soglie per l'autorizzazione dei trasferimenti finanziari verso e dall'Iran sono state innalzate.

¹⁷ Come specificato ai punti da 20.1 a 20.4 dell'allegato V del PACG.

2.5. Data di cessazione degli effetti della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

La data di cessazione degli effetti della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite cadrà dieci anni dopo la data di adozione. Alla data di cessazione tutte le disposizioni della risoluzione 2231(2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU cesseranno di avere effetto ed il Consiglio di sicurezza dell'ONU porrà fine all'esame della questione nucleare iraniana; l'UE revocherà tutte le rimanenti restrizioni in materia di nucleare e gli atti giuridici cesseranno di avere effetto.¹⁸

2.6. Meccanismo di risoluzione delle controversie

Il PACG prevede una procedura di consultazione nel caso in cui una delle parti del piano ritenga che gli impegni concordati non siano stati rispettati. Le parti del PACG tenteranno di risolvere la controversia conformemente alle procedure stabilite nel PACG¹⁹.

Se alla fine della procedura la parte che ha sporto il reclamo ritiene che la questione non sia stata ancora risolta in modo soddisfacente e che costituisca una significativa inadempienza degli obblighi assunti nel quadro del PACG, può darne notifica al Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Il Consiglio di sicurezza dell'ONU, conformemente alle sue procedure, voterà una risoluzione per proseguire con la revoca delle sanzioni. Nel caso in cui tale risoluzione non sia adottata entro 30 giorni dalla notifica, le disposizioni delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU²⁰ saranno imposte nuovamente ("snapback"), a meno che il Consiglio di sicurezza decida altrimenti.

In caso di reintroduzione delle misure, il punto 37 del PACG ed il punto 14 della risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU dispongono che l'applicazione delle disposizioni del Consiglio di sicurezza non ha effetto retroattivo sui contratti firmati fra una parte e l'Iran o cittadini ed entità iraniani anteriormente alla data di applicazione, purché le attività contemplate ed eseguite nel quadro di tali contratti siano in linea con il PACG e con la presente risoluzione e le risoluzioni anteriori del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Per quanto concerne le disposizioni del PACG²¹, va rilevato che tutte le parti del PACG sono determinate ad astenersi da comportamenti che possano essere qualificati come inadempimenti e ad evitare la reimposizione di sanzioni con l'avvio del meccanismo di risoluzione delle controversie.

¹⁸ Queste restrizioni comprendono il canale di approvvigionamento di cui al punto 5.2 della presente nota.

¹⁹ Come specificato ai punti 36 e 37 del PACG.

²⁰ Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) e 2224 (2015).

²¹ Cfr. punto 28 del PACG.

- Reintroduzione ("snapback") delle sanzioni dell'UE

In caso di significativa inadempienza degli impegni assunti nel quadro del PACG da parte dell'Iran e dopo aver esperito tutte le possibilità di ricorso previste dal meccanismo di risoluzione delle controversie, l'UE reintrodurrà le sanzioni da essa revocate ("snapback"). Uno "snapback" da parte dell'UE rivestirà la forma di una decisione del Consiglio dell'UE basata su una raccomandazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, della Francia, della Germania e del Regno Unito. Tale decisione reintrodurrà tutte le sanzioni dell'UE adottate in relazione al programma nucleare iraniano che sono state sospese e/o revocate in linea con la dichiarazione del Consiglio del 18 ottobre 2015²² ed in conformità delle normali procedure di adozione di misure restrittive dell'UE.

Le sanzioni non si applicheranno con effetto retroattivo. Nel caso di reintroduzione delle sanzioni dell'UE, sarà consentita l'esecuzione dei contratti conclusi in conformità del PACG durante il periodo di allentamento delle sanzioni in linea con le disposizioni in vigore nel momento in cui le sanzioni erano state originariamente imposte, onde consentire alle imprese di cessare gradualmente le proprie attività²³. Gli atti giuridici che prevedono la reintroduzione delle sanzioni dell'UE preciseranno i dettagli relativi al periodo di tempo concesso per l'esecuzione di contratti antecedenti.

Ad esempio la reintroduzione di sanzioni sulle attività di investimento non penalizzerebbe retroattivamente gli investimenti effettuati prima della data dello "snapback", e l'esecuzione dei contratti di investimento conclusi prima della reintroduzione delle sanzioni sarà consentita in linea con le disposizioni in vigore nel momento in cui le sanzioni erano state originariamente imposte.

La reintroduzione delle sanzioni non inciderà sui contratti consentiti quando era ancora in corso il regime delle sanzioni.

²² Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 345/01 del 18.10.2015, pag. 1.

²³ Attività consentite durante il periodo di allentamento delle sanzioni, come ulteriormente precisato al punto 3 della presente nota informativa.

3. Descrizione delle sanzioni revocate dall'UE alla data di attuazione

Alla data di attuazione (16 gennaio 2016) l'UE ha revocato tutte le sanzioni economiche e finanziarie²⁴ da essa adottate in relazione al programma nucleare iraniano. In conseguenza della revoca di tali sanzioni, a decorrere dalla data di attuazione sono consentite le seguenti attività, inclusi i servizi associati²⁵.

- Misure finanziarie, bancarie e assicurative

A decorrere dalla data di attuazione, è consentito effettuare trasferimenti finanziari verso l'Iran e da tale paese. È revocato l'obbligo di ricorrere ai regimi di notifica e di autorizzazione. Di conseguenza, a decorrere dalla data di attuazione sono consentiti i trasferimenti di fondi tra persone, entità od organismi dell'UE, inclusi gli istituti finanziari e gli enti creditizi dell'UE, e persone, entità od organismi iraniani, inclusi gli istituti finanziari e gli enti creditizi iraniani²⁶, non figuranti in elenco e non sono più d'applicazione i requisiti per l'autorizzazione o la notifica dei trasferimenti di fondi.

Sono consentite le attività bancarie, quali l'istituzione di nuove relazioni di corrispondenza tra banche e l'apertura negli Stati membri di succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche iraniane non figuranti in elenco. Gli istituti finanziari e gli enti creditizi iraniani non figuranti in elenco possono altresì acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in istituti finanziari ed enti creditizi dell'UE. Gli istituti finanziari e gli enti creditizi dell'UE possono aprire uffici di rappresentanza o stabilire succursali o filiali in Iran; possono inoltre creare imprese comuni ed aprire conti bancari presso istituti finanziari o enti creditizi iraniani.

A decorrere dalla data di attuazione, servizi specializzati di messaggistica finanziaria, fra cui SWIFT, possono essere forniti alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi,

²⁴ Come specificato ai punti da 16.1 a 16.4 dell'allegato V del PACG.

²⁵ Per i dettagli esatti relativi alle attività consentite si fa riferimento all'allegato II del PACG, che descrive le attività consentite a seguito della revoca delle sanzioni alla data di attuazione (16 gennaio 2016). Non contempla invece altre attività che erano autorizzate quando era in corso il regime delle sanzioni e che continuano pertanto ad essere consentite dopo la data di attuazione.

²⁶ Fatta eccezione per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi iraniani, inclusi gli istituti finanziari e gli enti creditizi iraniani, ancora soggetti a misure restrittive dopo la data di attuazione, come enunciato nell'appendice 2 dell'allegato II del PACG. L'elenco consolidato aggiornato delle persone ed entità soggette a sanzioni è disponibile all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

inclusi gli istituti finanziari e gli enti creditizi, iraniani e la Banca centrale dell'Iran, che non siano più soggetti a misure restrittive²⁷.

A decorrere dalla data di attuazione è consentito il sostegno finanziario per gli scambi con l'Iran, ad esempio sotto forma di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione. Lo stesso vale per gli impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria e prestiti agevolati al governo dell'Iran. Altre attività consentite in tale contesto comprendono la fornitura di servizi di assicurazione e riassicurazione all'Iran e le operazioni concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche con l'Iran.

- Gas, petrolio e prodotti petrolchimici

A decorrere dalla data di attuazione, alle persone dell'UE sono consentiti l'importazione, l'acquisto, lo scambio e il trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, gas e prodotti petrolchimici provenienti dall'Iran, nonché la fornitura di servizi associati. Le persone dell'UE possono esportare attrezzature o tecnologia e fornire assistenza tecnica, ivi inclusa la formazione, utilizzate nei settori delle industrie del petrolio, del gas e petrolchimiche in Iran per la prospezione, produzione e raffinazione del petrolio e del gas naturale, compresa la liquefazione del gas naturale, a qualsiasi persona iraniana, all'interno o all'esterno dell'Iran, o per uso in Iran. A decorrere dalla data di attuazione sono consentiti gli investimenti nei settori del petrolio, del gas e dei prodotti petrolchimici iraniani mediante la concessione di prestiti o crediti finanziari, l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione e la creazione di imprese comuni con qualsiasi persona iraniana impegnata nei settori del petrolio, del gas e dei prodotti petrolchimici, nonché i servizi associati, all'interno o all'esterno dell'Iran.

- Trasporti marittimi, costruzioni navali e trasporti

Alla data di attuazione sono state revocate le sanzioni connesse con i settori dei trasporti marittimi e delle costruzioni navali e talune sanzioni relative al settore dei trasporti, inclusa la fornitura di servizi associati a tali settori.

Sono pertanto consentite le seguenti attività: vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature navali e di tecnologia per la costruzione, la manutenzione o l'adattamento di navi all'Iran o a persone iraniane impegnate in tale settore; progettazione, costruzione o partecipazione alla progettazione o costruzione di navi mercantili e petroliere destinate all'Iran o a persone iraniane; fornitura di navi destinate al o usate per il trasporto o lo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone, entità od organismi iraniani; fornitura di servizi di attribuzione di bandiera

²⁷ Persone ed entità di cui all'appendice 1 dell'allegato II del PACG.

e di classificazione, inclusi quelli relativi alle specifiche tecniche e a qualsiasi tipo di numero registrazione e di identificazione, a petroliere e a navi mercantili iraniane.

Tutti i voli cargo effettuati da vettori iraniani o provenienti dall'Iran hanno accesso agli aeroporti sotto la giurisdizione degli Stati membri dell'UE.

L'ispezione, il sequestro e lo smaltimento di carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese ad opera di Stati membri dell'UE nei rispettivi territori non si applicano più ai prodotti che non sono più vietati.

È consentita la fornitura di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi di proprietà dell'Iran o da esso noleggiate che non trasportino prodotti vietati, nonché la fornitura di servizi di rifornimento carburante, tecnici e di manutenzione a aeromobili cargo iraniani che non trasportino prodotti vietati.

- Oro, altri metalli preziosi, banconote e monete

Sono consentiti la vendita, la fornitura, l'acquisto, l'esportazione, il trasferimento o il trasporto di oro e metalli preziosi e di diamanti, e la fornitura dei servizi connessi di intermediazione, finanziamento e sicurezza a, da o per conto del governo dell'Iran, dei suoi enti, imprese e agenzie pubblici o della Banca centrale dell'Iran.

È consentita la fornitura di banconote e monete recentemente stampate o coniate alla Banca centrale dell'Iran.

- Metalli

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di alcuni tipi di grafite o metalli grezzi o semilavorati a qualsiasi persona, entità od organismo iraniani o per un uso in Iran non sono più vietati ma soggetti a un regime di autorizzazione a decorrere dalla data di attuazione²⁸.

- Software

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di software per la pianificazione delle risorse aziendali, inclusi gli aggiornamenti, a qualsiasi persona, entità od organismo iraniani o per un uso in Iran, in relazione ad attività conformi al PACG non sono più vietati ma soggetti a

²⁸ Per i dettagli sul regime di autorizzazione e sull'elenco delle merci ad esso soggette, cfr. punto 5.2. sulle sanzioni che rimangono in vigore dopo la data di attuazione.

un regime di autorizzazione a decorrere dalla data di attuazione se il software è sviluppato specificamente per utilizzazioni nelle industrie nucleari e militari²⁹.

- Cancellazione dagli elenchi di persone, entità e organismi

A decorrere dalla data di attuazione, talune persone, entità e organismi sono cancellati dagli elenchi e pertanto non sono più soggetti al congelamento dei beni, al divieto di mettere a disposizione fondi e al divieto di visto. Questo riguarda sia gli elenchi delle Nazioni Unite che gli elenchi autonomi dell'UE. Per maggiori informazioni sulle persone ed entità che sono cancellate dagli elenchi si consiglia di consultare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1862 del Consiglio, del 18 ottobre 2015 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/74 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che attuano il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran³⁰.

²⁹ Per i dettagli sul regime di autorizzazione, cfr. punto 5.2. sulle sanzioni che rimangono in vigore dopo la data di attuazione.

³⁰ Cfr. anche punto 4 del quadro legislativo dell'UE. L'elenco consolidato aggiornato delle persone ed entità soggette a sanzioni è disponibile all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

4. Quadro giuridico

Questo punto contiene una panoramica del pertinente quadro giuridico che attua la revoca delle sanzioni come precisato nel PACG.

4.1. Risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

La risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è stata adottata il 20 luglio 2015. Essa approva il PACG, ne chiede la piena attuazione secondo il calendario stabilito nel piano stesso³¹, e definisce il programma e gli impegni che tutte le parti devono assumere per giungere alla cessazione delle sanzioni contro l'Iran.

- Alla data di attuazione (16 gennaio 2016) hanno cessato di avere effetto tutte le disposizioni delle precedenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite³² sulla questione nucleare iraniana, con riserva di una reimposizione in caso di significativa inadempienza degli impegni assunti nel quadro del PACG da parte dell'Iran, e si applicano restrizioni specifiche, tra cui restrizioni al trasferimento di merci sensibili in materia di proliferazione.
- Alla data di cessazione tutte le disposizioni della risoluzione 2231(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite cesseranno di avere effetto e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concluderà l'esame della questione nucleare iraniana e il punto sarà eliminato dall'elenco delle questioni sottoposte al Consiglio.

4.2. Quadro legislativo dell'UE

L'UE dà attuazione alla risoluzione 2231(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, conformemente al PACG, tramite l'adozione di atti legislativi che determinano il quadro legislativo per la revoca delle sanzioni dell'UE.

Sebbene la revoca delle suddette sanzioni abbia avuto effetto alla data di attuazione (16 gennaio 2016), con il PACG l'UE si era impegnata a predisporre e adottare la legislazione necessaria alla data di adozione (18 ottobre 2015), ma con un'applicazione differita.

³¹ Allegato V del PACG.

³² Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) e 2224 (2015).

Alla data di attuazione, l'UE ha revocato tutte le sanzioni economiche e finanziarie da essa adottate in relazione al programma nucleare iraniano conformemente al PACG e stabilite nella decisione 2010/413/PESC del Consiglio e nel regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio.

Inoltre, nell'ambito del PACG, l'UE si è impegnata a far cessare tutte le restanti disposizioni della decisione 2010/413/PESC del Consiglio e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio relative alla data di cessazione.

La risoluzione 2231(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, conformemente al PACG, è principalmente³³ attuata tramite i seguenti atti giuridici dell'UE:

- [Decisione \(PESC\) 2015/1863 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran](#)

La decisione prevede la sospensione degli articoli della decisione 2010/413/PESC del Consiglio concernenti tutte le sanzioni economiche e finanziarie dell'UE come specificato nel PACG contemporaneamente all'attuazione da parte dell'Iran, e accertata dall'AIEA, delle misure concordate in materia di nucleare. La decisione sospende inoltre l'applicazione del congelamento dei beni (incluso il divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche) e le misure concernenti il divieto di visto alle persone ed entità di cui al PACG. Inoltre, questa decisione introduce anche un regime di autorizzazione per il riesame e le decisioni riguardanti taluni trasferimenti in materia di nucleare e trasferimenti di alcuni metalli e di software. La decisione è attuata da due regolamenti (cfr. infra), che sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

- [Regolamento \(UE\) 2015/1861 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica il regolamento \(UE\) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran](#)

Il regolamento prevede la soppressione dei corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernenti tutte le sanzioni economiche e finanziarie dell'UE di cui al PACG, contemporaneamente all'attuazione da parte dell'Iran delle misure concordate in materia di nucleare, e accertata dall'AIEA (16 gennaio 2016). Esso inoltre attua il regime di autorizzazione preventiva per il riesame e le decisioni riguardanti taluni trasferimenti in materia

³³ Riferimento alle sanzioni da revocare alla data di attuazione (16 gennaio 2016). La revoca delle rimanenti sanzioni alla data di transizione richiederà atti giuridici dell'UE distinti, cfr. punto 2.4.

di nucleare e trasferimenti di alcuni metalli e di software. Il regolamento (UE) 2015/1861 attua inoltre le disposizioni sui divieti in materia di proliferazione, come le sanzioni nel settore missilistico, che restano in vigore.

Il regolamento (UE) 2015/1861 è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri³⁴.

- [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/1862 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che attua il regolamento \(UE\) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran](#)

Attua la decisione (PESC) 2015/1863 del Consiglio in quanto revoca le misure restrittive nei confronti di persone ed entità di cui agli allegati V (elenchi delle Nazioni Unite) e VI (elenchi autonomi) della decisione 2010/413/PESC contemporaneamente all'attuazione da parte dell'Iran delle misure concordate in materia di nucleare, accertata dall'AIEA. Tali persone ed entità dovrebbero essere cancellate dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui agli allegati VIII (elenchi delle Nazioni Unite) e IX (elenchi autonomi) del regolamento (UE) n. 267/2012 contemporaneamente all'attuazione da parte dell'Iran delle misure concordate in materia di nucleare, accertata dall'AIEA (16 gennaio 2016).

- [Decisione \(PESC\) 2016/37 del Consiglio, del 16 gennaio 2016, relativa alla data di applicazione della decisione \(PESC\) 2015/1863 che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran](#)
- [Informazioni:Informazioni relative alla data di applicazione del regolamento \(UE\) 2015/1861 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica il regolamento \(UE\) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e del regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/1862 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che attua il regolamento \(UE\) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran](#)

La decisione, il regolamento e il regolamento di esecuzione del Consiglio che revocano tutte le sanzioni economiche e finanziarie dell'UE sono entrati in vigore il giorno stesso in cui il Consiglio dell'UE ha preso atto che il direttore generale dell'AIEA aveva presentato al consiglio dei governatori dell'AIEA e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una relazione che

³⁴ Cfr. articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1861. La dichiarazione n. 17 allegata ai trattati UE prevede che: "per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri (...)".

confermava che l'Iran aveva adottato le misure specificate nel PACG. Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea³⁵ sono stati pubblicati un atto giuridico e le relative informazioni intesi esclusivamente a confermare l'applicazione della legislazione adottata il giorno dell'adozione³⁶.

Infine il Consiglio dell'UE ha rilasciato una dichiarazione³⁷ in cui rileva che l'impegno a revocare tutte le sanzioni dell'UE relative al nucleare lascia impregiudicato il meccanismo di risoluzione delle controversie specificato nel PACG e la reintroduzione di sanzioni dell'UE in caso di significativa inadempienza da parte dell'Iran degli impegni assunti nel quadro del PACG. Tuttavia, tutte le parti coinvolte nel processo del PACG si impegnano a garantire che lo stesso piano d'azione sia attuato e portato avanti con successo.

- [Decisione di esecuzione \(PESC\) 2016/78 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che attua la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran](#)

La decisione ha sospeso l'applicazione del congelamento dei beni (tra cui il divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche) a due entità che erano state cancellate dall'elenco dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 17 gennaio 2016.

- [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/74 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che attua il regolamento \(UE\) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran](#)

Attua la decisione di esecuzione (PESC) 2016/78 del Consiglio revocando le misure di congelamento dei beni in vigore nei confronti di due entità a seguito di una decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di cancellare le stesse dall'elenco il 17 gennaio 2016.

- [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/1375 della Commissione, del 29 luglio 2016, che modifica il regolamento \(UE\) n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran](#)

Il regolamento agevola l'attuazione del regolamento (UE) n. 267/2012 consentendo un'identificazione più precisa dei prodotti elencati negli allegati I e III del regolamento (UE) n. 267/2012 mediante il riferimento ai codici identificativi esistenti applicati a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009. Introduce inoltre alcune modifiche tecniche nell'allegato VII B.

³⁵ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274 del 18.10.2015, pag. 1.

³⁶ Cfr. articolo 2 della decisione (PESC) 2015/1863 del Consiglio, del 18 ottobre 2015.

³⁷ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 345/01 del 18.10.2015, pag. 1.

- [Decisione \(PESC\) 2017/974 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran](#)

La decisione affronta due difficoltà pratiche incontrate nell'attuazione del PACG per quanto riguarda:

i.) Verifica dell'utilizzo finale

A norma della decisione 2017/974 del Consiglio non è più necessario ottenere dall'Iran il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale delle esportazioni verso l'Iran dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento n. 267/2012. La decisione sostituisce il requisito precedente³⁸ con l'obbligo per gli Stati membri di ottenere informazioni sull'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito. Il regolamento fornisce ulteriori dettagli in materia (cfr. infra).

ii.) Approvazione preventiva della commissione congiunta di alcune importazioni dall'Iran verso gli Stati membri dell'UE

La modifica in questione elimina il requisito³⁹ che l'approvvigionamento in Iran di, tra l'altro, prodotti di cui all'allegato I del regolamento n. 267/2012 debba essere soggetto all'approvazione preventiva della commissione congiunta. La legislazione riveduta prevede invece ora che tale approvvigionamento debba essere soltanto notificato alla commissione congiunta e di conseguenza non è necessaria alcuna approvazione preventiva. È ancora necessario che le autorità nazionali competenti concedano un'approvazione preventiva.

Tale modifica lascia impregiudicati gli obblighi che incombono all'Iran di ottenere l'approvazione preventiva della commissione congiunta per un periodo di 15 anni per partecipare, nell'ambito dell'esportazione di attrezzature e tecnologie di arricchimento o connesse con l'arricchimento, con qualsiasi altro paese o qualsiasi entità estera, ad attività di arricchimento o connesse con l'arricchimento, come previsto dal PACG⁴⁰.

³⁸ Si veda l'articolo 26 quinquies, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 26 quinquies, paragrafo 1, della decisione 2010/413/PESC.

³⁹ Si veda l'articolo 26 quater, paragrafo 7, in combinato disposto con l'articolo 26 quater, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2010/413/PESC.

⁴⁰ Come specificato al punto 73 dell'allegato I del PACG.

- [Regolamento \(UE\) 2017/964 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento \(UE\) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran](#)

Il regolamento (UE) 2017/964 del Consiglio spiega ulteriormente le modifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2017/974 del Consiglio⁴¹. In particolare, per quanto concerne la verifica dell'utilizzo finale dei prodotti di cui all'allegato II esportati in Iran, il regolamento prevede che essa sia effettuata mediante un certificato di destinazione finale fornito dall'esportatore alle autorità nazionali competenti che contiene, tra l'altro, informazioni sull'utilizzo finale e, in linea di principio, la destinazione finale dei prodotti esportati e l'impegno dell'importatore a utilizzare i beni in questione soltanto per scopi pacifici. All'allegato II bis figura un modulo dell'UE, basato sul modulo esistente utilizzato per le esportazioni di beni a duplice uso ai sensi del regolamento n. 428/2009. Tuttavia, le autorità competenti possono accettare anche documenti equivalenti.

Le modifiche relative alla notifica alla commissione congiunta dell'approvvigionamento di prodotti di cui all'allegato I figurano nell'articolo 2 bis, paragrafo 5.

⁴¹ Si vedano l'articolo 3 bis, paragrafi 6 e 6 bis, l'articolo 3 quater, paragrafi 2 e 2 bis, e l'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 2 bis, del regolamento n. 267/2012 per la verifica dell'utilizzo finale, nonché l'articolo 2 bis, paragrafo 5, per la notifica alla commissione congiunta.

5. Sanzioni e restrizioni relative alla proliferazione che restano in vigore dopo la data di attuazione

Si descrivono qui le sanzioni e restrizioni relative alla proliferazione che restano in vigore dopo la data di attuazione (16 gennaio 2016). Esse riguardano l'embargo sulle armi, sanzioni nel settore missilistico, restrizioni su taluni trasferimenti e attività in materia di nucleare, disposizioni concernenti alcuni metalli e software, che sono soggetti a un regime di autorizzazione, nonché i relativi elenchi che restano in vigore dopo la data di attuazione.

Le misure concernenti l'ispezione di carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese e quelle relative alla prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi continuano ad applicarsi dopo la data di attuazione in relazione a prodotti che continuano a essere vietati.

5.1. Sanzioni relative alla proliferazione

- Embargo sulle armi

Il divieto di vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, o procurare armamenti e relativo materiale di tutti i tipi, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e pezzi di ricambio per tali armamenti e relativo materiale e la prestazione di servizi associati continua ad applicarsi dopo la data di attuazione. L'embargo dell'UE sulle armi contempla tutti i beni inclusi nell'[elenco comune delle attrezzature militari dell'UE](#).

L'embargo dell'UE sulle armi resta in vigore fino alla data di transizione⁴².

- Sanzioni nel settore missilistico

Il divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare o procurare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie contemplati dall'allegato III del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e qualsiasi altro prodotto che secondo lo Stato membro possa contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari e la prestazione di servizi associati continua ad applicarsi. Nell'allegato III figurano tutti i beni e le tecnologie riportati nell'elenco del regime di non proliferazione nel settore missilistico. Per maggiori informazioni sugli elenchi del regime di non proliferazione nel settore missilistico, si raccomanda di consultare le linee guida relative al regime in questione⁴³.

⁴² Come specificato al punto 20.1 dell'allegato V del PACG.

⁴³ <http://www.mtrc.info/english/guidelines.html>

Si noti che nel caso di un prodotto le cui determinate caratteristiche o specifiche tecniche rientrino nelle categorie contemplate sia dall'allegato I che dall'allegato III del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, si considera che il prodotto rientri nell'allegato III, con la conseguenza che in tale situazione si applica sempre un divieto⁴⁴.

Le sanzioni dell'UE nel settore missilistico restano in vigore fino alla data di transizione⁴⁵.

- Rimanenti persone ed entità soggette a misure restrittive

Talune persone ed entità (elenchi delle Nazioni Unite e dell'UE) restano soggette a un congelamento dei beni, al divieto di visto e al divieto concernente la fornitura di servizi specializzati di messaggistica finanziaria (SWIFT) fino alla data di transizione⁴⁶.

5.2. Restrizioni relative alla proliferazione (regimi di autorizzazione incluso il canale di approvvigionamento)

- Trasferimenti e attività nucleari

A decorrere dalla data di attuazione, i trasferimenti e le attività nucleari sensibili in termini di proliferazione concernenti taluni beni e tecnologie, compresi i servizi associati, quali assistenza tecnica e finanziaria e relativi investimenti, sono soggetti all'autorizzazione preventiva rilasciata di volta in volta dalle autorità competenti dello Stato membro⁴⁷.

Gli elenchi di beni e tecnologie soggetti all'autorizzazione preventiva figurano negli allegati I e II del regolamento n. 267/2012 del Consiglio.

L'allegato I contiene i beni e le tecnologie figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari. Per maggiori informazioni sull'elenco del gruppo dei fornitori nucleari, si raccomanda di consultare le linee guida per i trasferimenti nucleari del gruppo dei fornitori nucleari⁴⁸.

⁴⁴ Secondo la nota introduttiva dell'allegato I del regolamento (UE) 2015/1861 del Consiglio.

⁴⁵ Come specificato al punto 20.1 dell'allegato V del PACG.

⁴⁶ Persone ed entità di cui all'allegato VIII (elenchi delle Nazioni Unite) e all'allegato IX (elenchi autonomi) del regolamento (UE) n. 267/2012. L'elenco consolidato aggiornato delle persone ed entità soggette a sanzioni è disponibile all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁴⁷ Le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono indicate nell'allegato X del regolamento n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

⁴⁸ <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/guidelines>

Nel caso di beni e tecnologie elencati nell'allegato I, qualsiasi trasferimento o attività correlata rientra nel canale di approvvigionamento descritto nel PACG⁴⁹ e nella risoluzione 2231(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite⁵⁰. Pertanto, l'autorità nazionale competente dovrà presentare una richiesta di autorizzazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti della commissione congiunta formulerà una raccomandazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su ogni richiesta di autorizzazione. L'alto rappresentante presiede il gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti, in cui è rappresentato ciascuno Stato partecipante⁵¹. Nella pratica, è frequente che il gruppo sia presieduto da un rappresentante designato dall'alto rappresentante.

Per maggiori informazioni sul funzionamento e le potenzialità del canale di approvvigionamento, si raccomanda di consultare gli orientamenti pubblici pertinenti e le domande e risposte⁵² nonché le domande più frequenti (FAQ) 10, 56 e 64-68 riportate nel seguito.

Un'altra categoria di beni e tecnologie soggetti caso per caso ad autorizzazione preventiva da parte delle autorità competenti degli Stati membri figura nell'allegato II del regolamento n. 267/2012 del Consiglio. L'allegato II elenca altri beni e tecnologie a duplice uso che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento, l'arricchimento, l'acqua pesante o attività di altro tipo non in linea con il PACG. In questo caso l'autorizzazione è concessa dall'autorità nazionale competente solo in conformità al quadro giuridico dell'UE.

- Metalli e software

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di software per la pianificazione delle risorse aziendali, concepito specificamente per l'utilizzo nell'industria nucleare e militare, descritto nell'Allegato VII A del regolamento n. 267/2012 del Consiglio e la fornitura di servizi associati sono soggetti ad autorizzazione preventiva concessa di volta in volta dalle autorità competenti dello Stato membro⁵³.

⁴⁹ Allegato IV del PACG.

⁵⁰ Sono applicabili eccezioni in relazione a talune merci per reattori ad acqua leggera o alle operazioni necessarie per attuare gli impegni dell'Iran in materia di nucleare di cui al PACG o richieste per la preparazione dell'attuazione dello stesso PACG. Per ulteriori dettagli, si consulti il regolamento n. 267/2012 del Consiglio.

⁵¹ Il 9 maggio 2018 il coordinatore del gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti è stato informato del ritiro degli Stati Uniti dal gruppo stesso a seguito dell'annuncio del presidente degli Stati Uniti dell'8 maggio 2018. Da allora, le attività del gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti, compreso l'esame delle proposte ad esso presentate, sono proseguite senza la partecipazione degli Stati Uniti.

⁵² <https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/nuclear-related-transfers-and-activities-procurement-channel> e https://eeas.europa.eu/delegations/iran/8711/jcpoa-procurement-channel_en.

⁵³ Le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono indicate nell'allegato X del regolamento n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di grafite e taluni metalli grezzi o semilavorati nonché la fornitura di servizi associati sono soggetti ad autorizzazione preventiva concessa di volta in volta dalle autorità competenti dello Stato membro⁵⁴. L'elenco dei beni interessati da tale restrizione è contenuto nell'allegato VII B del regolamento n. 267/2012 del Consiglio.

Le restrizioni dell'UE riguardanti metalli e software resteranno in vigore fino alla data di transizione⁵⁵.

⁵⁴ Le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono indicate nell'allegato X del regolamento n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

⁵⁵ Come specificato al punto 20.1 dell'allegato V del PACG.

6. Sanzioni e misure restrittive non connesse alla proliferazione nucleare

Le sanzioni imposte dall'UE in considerazione della situazione dei diritti umani in Iran, del sostegno al regime di Assad in Siria e del sostegno al terrorismo⁵⁶ esulano dall'ambito di applicazione del PACG e restano in vigore. Le persone ed entità iraniane inserite in elenco nel quadro di tali regimi continuano a essere soggette a misure restrittive⁵⁷.

Le misure adottate dall'UE in relazione a preoccupazioni legate a violazioni dei diritti umani comprendono, ad esempio, un congelamento dei beni e un divieto di visto per 82 persone e un'entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, oltre a un divieto di esportare in Iran attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o attrezzature per il controllo delle telecomunicazioni⁵⁸.

⁵⁶ Misure dell'UE riguardanti gravi violazioni dei diritti umani in Iran: decisione 2011/235/PESC del Consiglio e regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio. Misure dell'UE volte a combattere il terrorismo: posizione comune 2001/931 e regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio.
Regime di sanzioni in considerazione della situazione in Siria: decisione 2013/255/PESC del Consiglio e regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio.

⁵⁷ L'elenco consolidato aggiornato delle persone ed entità soggette a sanzioni è disponibile all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁵⁸ Si vedano gli allegati III e IV del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran, e successive modifiche.

7. Misure dell'UE a seguito del recesso degli Stati Uniti dal PACG

L'8 maggio 2018 gli Stati Uniti hanno annunciato di recedere dal PACG e hanno successivamente reimposto le sanzioni precedentemente revocate a due riprese, rispettivamente il 7 agosto e il 5 novembre 2018.

L'UE si rammarica profondamente di questa decisione, ma resta pienamente impegnata a proseguire la piena ed effettiva attuazione del PACG, a condizione che anche l'Iran rispetti pienamente gli impegni assunti in materia di nucleare. La revoca delle sanzioni relative al nucleare, che consente la normalizzazione delle relazioni economiche e commerciali con l'Iran, costituisce una parte essenziale del PACG.

L'UE non riconosce l'applicazione extraterritoriale delle sanzioni unilaterali imposte dagli Stati Uniti e ha adottato una serie di misure per garantire che gli scambi legittimi tra l'UE e l'Iran possano proseguire:

- il 7 agosto 2018 è entrato in vigore il **regolamento di blocco** aggiornato dell'UE mirante ad attenuare l'impatto delle sanzioni unilaterali imposte dagli Stati Uniti sugli interessi delle imprese dell'UE che operano legittimamente in Iran⁵⁹.

Il regolamento di blocco:

- vieta il riconoscimento nell'UE di qualsiasi decisione straniera basata sugli atti stranieri figuranti nel suo allegato o su azioni su di esse basate o da essi derivanti;
 - consente alle persone dell'UE di ottenere per via giudiziaria risarcimenti per le perdite subite a causa di tali atti e azioni;
 - vieta alle persone dell'UE di rispettare tali atti e azioni, a meno che non siano eccezionalmente autorizzate a farlo dalla Commissione al fine di evitare danni irreparabili ai loro interessi o a quelli dell'UE; e
 - fa obbligo a coloro i cui interessi economici o finanziari siano lesi dall'applicazione extraterritoriale di tali atti e azioni di informarne la Commissione;
- dal 7 agosto 2018 ha preso effetto l'estensione del mandato di prestito della **Banca europea per gli investimenti**, che consente a quest'ultima di estendere in futuro l'erogazione di prestiti all'Iran in quanto paese pienamente ammissibile e in linea con le pertinenti norme e procedure⁶⁰;

⁵⁹ Per maggiori informazioni sul regolamento di blocco, cfr. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/blocking-statute_en, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2018.277.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2018:277:TOC> e https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_18_4805

⁶⁰ Per maggiori informazioni sull'estensione del mandato di prestito della BEI, cfr.: <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/IT/C-2018-3730-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>

- il 31 gennaio 2019 l'**INSTEX** (strumento a sostegno degli scambi commerciali) è stato legalmente registrato da Francia, Germania e Regno Unito, i suoi azionisti iniziali, come società privata a responsabilità limitata con l'obiettivo di facilitare gli scambi commerciali legittimi tra l'Europa e l'Iran. Informazioni sull'INSTEX sono disponibili al seguente indirizzo www.instex-europe.com. Il 29 novembre i governi di Belgio, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia hanno annunciato la decisione di aderire all'INSTEX in qualità di azionisti. Il Belgio, la Danimarca e la Norvegia hanno aderito all'INSTEX nel dicembre 2019, i Paesi Bassi nel gennaio 2020, mentre per la Finlandia e la Svezia il relativo processo formale è ancora in corso. Quale entità speculare all'INSTEX da parte iraniana, il 22 aprile 2019 è stata registrata in Iran una società privata denominata *Special Trade and Finance Instrument* (Strumento speciale per il commercio e la finanza - STFI);
- nel corso dell'intero processo, l'UE (SEAE e Commissione europea - DG FISMA, DG ECFIN, FPI) ha fornito ampio sostegno politico, concettuale, giuridico e tecnico. In quanto misura rivolta direttamente agli operatori dell'UE, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), la Commissione (FPI) ha pubblicato una **guida basata su domande e risposte (Q&A)** sul dovere di diligenza in materia di rispetto delle sanzioni dell'UE⁶¹;
- l'UE ha sostenuto attivamente l'obiettivo di mantenere e **promuovere le relazioni economiche e commerciali con l'Iran**. La Commissione europea ha intrapreso una serie di attività per promuovere le relazioni commerciali e la convergenza normativa. Dialoghi istituzionali in materia di industria, commercio, sicurezza alimentare e questioni macroeconomiche hanno integrato il sostegno mirato a favore della partecipazione delle PMI agli scambi tra l'UE e l'Iran, in particolare attraverso scambi tecnici volti a rafforzare il commercio, l'armonizzazione delle norme e il dovere di diligenza nonché gli sforzi di conformità⁶².

Gli scambi commerciali con l'Iran sono soggetti al regime generale di importazione dell'UE, in quanto l'Iran non è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e non esiste un accordo bilaterale tra l'UE e l'Iran. L'UE sostiene l'obiettivo **dell'adesione dell'Iran all'OMC**, un passo necessario affinché il paese possa essere un attore effettivo e affidabile del commercio mondiale.

⁶¹ Per maggiori informazioni, consultare: https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/qa-due-diligence-restrictive-measures-eu-businesses-dealing-iran_en

⁶² Per maggiori informazioni su tali misure, consultare: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_5103

8. Domande e risposte

Il presente punto contiene una descrizione di questioni pratiche sollevate dagli Stati membri dell'UE o da paesi terzi e dal mondo imprenditoriale. L'obiettivo del presente punto è fungere da strumento concreto per l'attuazione del PACG e l'applicazione uniforme dei succitati atti giuridici all'interno dell'UE. Il presente punto è aggiornato periodicamente alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione del PACG e dei pertinenti atti giuridici. Le domande sono suddivise per categorie principali.

Domande generali

1. Qual è la data di attuazione prevista dal PACG?

La data di attuazione è stata il 16 gennaio 2016, quando l'AIEA ha verificato l'attuazione da parte dell'Iran delle misure relative al nucleare descritte nei pertinenti punti del PACG e contemporaneamente l'E3/UE+3 ha revocato le sanzioni descritte nei pertinenti punti del PACG.

2. Quali sanzioni sono state revocate alla data di attuazione ed esiste un elenco delle sanzioni revocate?

Alla data di attuazione (16 gennaio 2016) l'UE ha revocato tutte le sanzioni economiche e finanziarie che aveva adottato in relazione al programma nucleare iraniano. I dettagli sulle sanzioni revocate alla data di attuazione sono indicati al punto 3 della presente nota informativa.

3. Quali sanzioni rimangono in vigore alla data di attuazione?

Le sanzioni connesse alla proliferazione tuttora in vigore sono descritte al punto 5 della presente nota informativa. Le misure restrittive non connesse a questioni o alla proliferazione nucleari, quali quelle connesse ai diritti umani e al sostegno al terrorismo, descritte al punto 6 della presente nota informativa, restano in vigore in quanto non rientrano nel PACG.

4. Quali esportazioni verso l'Iran sono permesse?

A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) sono permesse tutte le esportazioni verso l'Iran, con le seguenti eccezioni:

- *per l'esportazione di beni e tecnologie di cui agli allegati I, II, VII A e VII B del regolamento n. 267/2012 del Consiglio è necessaria un'autorizzazione preventiva concessa di volta in volta dall'autorità competente dello Stato membro pertinente;*
- *è mantenuto il divieto di esportazione delle armi di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e dei beni e delle tecnologie connessi ai missili elencati nell'allegato III (elenco del regime di non proliferazione nel settore missilistico) del regolamento n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;*
- *nel quadro del regime di sanzioni relative ai diritti umani in Iran resta inoltre in vigore il divieto di esportare attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o attrezzature per il controllo delle telecomunicazioni, in quanto ciò non rientra nel campo di applicazione del PACG;*
- *infine, resta in vigore il divieto di effettuare esportazioni a persone o entità inserite nell'elenco di qualsiasi regime di sanzioni dell'UE o a loro beneficio (divieto di mettere risorse economiche a disposizione di persone o entità inserite in un elenco).*

5. Esistono norme in materia di controllo delle esportazioni che si applicano alle esportazioni verso paesi terzi?

Continuano a essere d'applicazione tutte le norme in materia di controllo delle esportazioni che si applichino indipendentemente dalle sanzioni adottate in relazione al programma nucleare iraniano. Tali controlli si applicano alle esportazioni verso qualsiasi paese al di fuori dell'UE. Inoltre i beni e le tecnologie di cui agli allegati I, II, VII A e VII B del regolamento n. 267/2012 del Consiglio sono soggetti a specifici regimi di autorizzazione se sono destinati a una persona, entità od organismo iraniani all'interno o all'esterno dell'Iran.

6. Cosa significa il termine "servizi associati" utilizzato nell'allegato II del PACG?

Ai fini dell'allegato II del PACG il termine "servizi associati" indica qualsiasi servizio - ivi compresi assistenza tecnica, formazione, assicurazione, riassicurazione, intermediazione, trasporto o servizio finanziario - necessario e comunemente connesso all'attività di base per la quale le sanzioni sono state revocate conformemente al PACG⁶³. Si rileva che gli atti giuridici dell'UE chiariscono ulteriormente per ciascuna misura la portata della revoca delle sanzioni relativamente ai servizi associati.

7. La revoca di sanzioni include anche la revoca delle restrizioni attualmente in vigore nei confronti di studenti iraniani?

A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) gli Stati membri non sono più soggetti a un obbligo imposto dalle Nazioni Unite o dall'UE di evitare che a cittadini iraniani vengano impartiti un insegnamento o una formazione specializzati in discipline che contribuirebbero alle attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari⁶⁴. Continuano tuttavia a essere applicati altri obblighi e impegni internazionali, tra cui la risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e impegni degli Stati membri derivanti dai regimi internazionali di controllo delle esportazioni riguardanti il trasferimento intangibile di tecnologia sottoposta a controllo connessa alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, oltre che gli obblighi di non assistenza ai sensi della Convenzione sulle armi chimiche e della Convenzione sull'interdizione delle armi biologiche⁶⁵. Gli Stati membri possono anche disporre di ulteriori regimi nazionali di approvazione che rimangono in vigore.

8. Cosa succederebbe se l'Iran non rispettasse le disposizioni del PACG?

Se l'Iran o uno Stato partecipante ritengono che gli impegni previsti dal PACG non sono rispettati, la questione potrebbe essere sottoposta alla commissione congiunta, la quale tenterebbe di risolverla ricorrendo al meccanismo di risoluzione delle controversie descritto nel PACG. Se alla fine della procedura la parte che ha sporto

⁶³ Nota 3 dell'allegato II del PACG.

⁶⁴ Allegato II, punto 1.5.1, del PACG.

⁶⁵ Si noti, ad esempio, che resta vietato fornire, a qualsiasi persona, entità od organismo iraniani, o per uso in Iran, assistenza tecnica relativa a determinati beni e tecnologie che potrebbero contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari; cfr. gli articoli 4 bis e 4 ter nonché l'allegato III del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

il reclamo ritiene che la questione non sia stata ancora risolta in modo soddisfacente e che costituisca una significativa inadempienza, può notificare al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di considerare la questione una significativa inadempienza degli obblighi previsti dal PACG. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterebbe in questo caso una risoluzione per procedere con la revoca delle sanzioni e, qualora la risoluzione non fosse adottata entro 30 giorni dalla notifica, le disposizioni delle vecchie risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite⁶⁶ sarebbero imposte nuovamente, a meno che il Consiglio di sicurezza decida altrimenti.

In una tale eventualità l'UE, a seguito della necessaria decisione del Consiglio, reintrodurrebbe ("snapback") le sanzioni dell'UE adottate in relazione al programma nucleare iraniano che erano state sospese e/o avevano cessato di avere effetto.

9. È possibile che Nazioni Unite/UE introducano nuove sanzioni nei confronti dell'Iran?

L'UE eviterà di reintrodurre o reimporre le sanzioni revocate nel quadro del PACG o di imporre nuove sanzioni in materia di nucleare, fatto salvo il meccanismo di risoluzione delle controversie del PACG. Non vi saranno nuove sanzioni relative al nucleare da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, fatto salvo il meccanismo di risoluzione delle controversie del PACG.

10. Quale tipo di sostegno è previsto per valutare e determinare se un'attività è conforme al PACG?

Per monitorare l'attuazione del PACG è istituita la commissione congiunta composta da Cina, Francia, Federazione russa, Germania e Regno Unito insieme all'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Repubblica islamica dell'Iran, che esercita le funzioni di cui all'allegato IV del PACG⁶⁷.

Per il riesame e le raccomandazioni su proposte per trasferimenti in materia di nucleare verso l'Iran o pertinenti attività con tale paese, la commissione congiunta è coadiuvata dal gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti. Per quanto concerne la

⁶⁶ Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) e 2224 (2015).

⁶⁷ Allegato IV, punti da 2.1.1 a 2.1.16, del PACG.

revoca delle sanzioni, la commissione congiunta è coadiuvata da un gruppo di lavoro sull'attuazione della revoca delle sanzioni. L'alto rappresentante funge da coordinatore della commissione congiunta e dei due gruppi di lavoro.

11. In che modo il recesso degli Stati Uniti dal PACG incide sull'attuazione del PACG?
- A seguito del recesso degli Stati Uniti dal PACG, l'UE resta pienamente determinata a proseguire la piena ed effettiva attuazione del PACG, a condizione che anche l'Iran rispetti pienamente gli impegni assunti in materia di nucleare. La reimposizione delle sanzioni statunitensi precedentemente revocate non facilita tuttavia i lavori nell'ambito del PACG e gli sforzi intesi a normalizzare ulteriormente le relazioni commerciali tra l'UE e l'Iran. In tale contesto, l'UE ha adottato una serie di misure (cfr. sopra, punto 7).*

Misure finanziarie, bancarie e assicurative

12. È consentito accedere a servizi finanziari e bancari in Iran?

Alla data di attuazione (16 gennaio 2016) sono state revocate le restrizioni in materia di accesso a servizi finanziari e bancari in Iran (previste dalla decisione 2010/413/PESC del Consiglio e dal regolamento n. 267/2012 del Consiglio).

13. La revoca delle misure nel settore bancario consente la riapertura di conti di corrispondenza tra banche?

A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) sono consentite attività bancarie, compresa l'istituzione di nuove relazioni di corrispondenza tra banche, con banche iraniane, a condizione che l'istituto finanziario iraniano non sia un'entità inserita in elenco⁶⁸.

14. Una persona o entità dell'UE può ricorrere a qualsiasi banca iraniana per le proprie relazioni commerciali ed effettuare operazioni bancarie? O in elenco figurano ancora banche iraniane?

⁶⁸ L'elenco consolidato aggiornato delle persone ed entità soggette a sanzioni è disponibile all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

Sono consentite le operazioni e relazioni bancarie con le banche iraniane non inserite in elenco. Due banche iraniane sono tuttora inserite in elenco (Ansar Bank e Mehr Bank)⁶⁹. È pertanto opportuno effettuare adeguate verifiche volte a garantire che la banca iraniana non figuri in elenco, in quanto le attività e le operazioni con le banche in elenco continuano a essere vietate.

15. Esistono limitazioni all'apertura di un nuovo conto bancario o all'avvio di una relazione di corrispondenza tra banche con istituti finanziari non inseriti in elenco con sede in Iran o con le relative succursali o filiali?

Tutte le misure restrittive riguardanti i settori finanziario, bancario e assicurativo sono revocate e, a decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016), è consentito aprire un nuovo conto bancario o avviare relazioni di corrispondenza tra banche con enti creditizi o istituti finanziari con sede in Iran (o con le relative succursali o filiali), a condizione che non figurino in elenco⁷⁰.

16. Esistono limitazioni all'apertura di conti bancari o all'acquisto di assicurazioni da parte delle ambasciate o dei consolati dell'Iran nell'UE?

Tutte le misure restrittive riguardanti i settori finanziario, bancario e assicurativo sono revocate e, a decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016), è consentito aprire conti bancari o acquistare assicurazioni, a condizione che le persone ed entità interessate non figurino in elenco⁷¹.

17. Esistono limitazioni all'apertura di succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche iraniane negli Stati membri dell'UE o di banche europee in Iran?

⁶⁹ L'elenco consolidato aggiornato delle persone ed entità soggette a sanzioni è disponibile all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>). In linea con le pertinenti disposizioni del PACG, la cancellazione di Ansar Bank e Mehr Bank dall'elenco è prevista alla data di transizione.

⁷⁰ L'elenco consolidato aggiornato delle persone ed entità soggette a sanzioni è disponibile all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁷¹ L'elenco consolidato aggiornato delle persone ed entità soggette a sanzioni è disponibile all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) le banche iraniane che non figurano in elenco⁷² sono autorizzate ad aprire succursali, filiali o uffici di rappresentanza negli Stati membri dell'UE. Gli istituti finanziari dell'UE sono autorizzati ad aprire succursali, filiali o uffici di rappresentanza in Iran.

18. Quali sanzioni rimarranno in vigore nei confronti della Banca centrale dell'Iran (CBI) e di altri istituti finanziari iraniani inseriti in elenco?

La CBI e quasi tutti gli istituti finanziari iraniani sono stati rimossi dall'elenco in cui figuravano, pertanto le sanzioni nei loro confronti non sono più applicabili⁷³.

19. La Banca centrale dell'Iran (CBI) è soggetta a limitazioni nell'accesso ai propri fondi e risorse economiche?

La CBI è stata rimossa dall'elenco alla data di attuazione (16 gennaio 2016), pertanto le sanzioni relative a tale entità non sono più applicabili a partire da tale data e i fondi o le risorse economiche precedentemente congelati conformemente al suo inserimento in elenco sono stati sbloccati.

20. Esistono limitazioni per gli istituti finanziari che forniscono servizi di messaggistica finanziaria per la Banca centrale dell'Iran (CBI) e ad altri istituti finanziari non inseriti in elenco?

Il divieto imposto agli istituti finanziari di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria utilizzati per lo scambio di dati finanziari si applica alle entità inserite in elenco. La CBI e la maggior parte degli altri istituti finanziari iraniani sono stati cancellati dall'elenco in cui erano inseriti⁷⁴. Gli istituti finanziari possono pertanto fornire servizi di messaggistica finanziaria per la CBI e altri istituti finanziari non figuranti in elenco.

21. Le banche iraniane sono autorizzate a ricollegarsi alla rete SWIFT?

A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) le banche iraniane che non figurano più nell'elenco delle persone ed entità soggette alle misure restrittive

⁷² Due banche iraniane figurano ancora in elenco: Ansar Bank e Mehr Bank. Si vedano gli allegati VIII (elenchi delle Nazioni Unite) e IX (elenchi autonomi) del regolamento (UE) n. 267/2012. In linea con le pertinenti disposizioni del PACG, la loro cancellazione dall'elenco è prevista alla data di transizione.

⁷³ Due banche iraniane figurano ancora in elenco: Ansar Bank e Mehr Bank. Si vedano gli allegati VIII (elenchi delle Nazioni Unite) e IX (elenchi autonomi) del regolamento (UE) n. 267/2012. In linea con le pertinenti disposizioni del PACG, la loro cancellazione dall'elenco è prevista alla data di transizione.

⁷⁴ Due banche iraniane figurano ancora in elenco: Ansar Bank e Mehr Bank. Si vedano gli allegati VIII (elenchi delle Nazioni Unite) e IX (elenchi autonomi) del regolamento (UE) n. 267/2012. In linea con le pertinenti disposizioni del PACG, la loro cancellazione dall'elenco è prevista alla data di transizione.

dell'UE sono autorizzate a ricollegarsi alla rete SWIFT⁷⁵. Le persone ed entità cancellate dall'elenco alla data di attuazione sono indicate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1862 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Ulteriori entità cancellate dall'elenco il 22 gennaio 2016 sono indicate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/74 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran⁷⁶.

22. È consentito che dopo la data di attuazione gli istituti finanziari dell'UE effettuino compensazioni di operazioni in cui sono coinvolte persone o entità iraniane non figuranti in elenco?

Sì, gli istituti finanziari dell'UE sono autorizzati a effettuare compensazioni di operazioni con persone o entità iraniane non figuranti in elenco⁷⁷. Gli istituti finanziari dell'UE dovranno tuttavia garantire di non effettuare compensazioni di operazioni per mezzo di altri sistemi finanziari, o con altre entità, laddove tale attività non sia consentita.

23. È consentito trasferire fondi da e verso l'Iran?

A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è revocato il divieto di trasferire fondi da e verso banche iraniane non inserite in elenco⁷⁸. Di conseguenza non sono più applicate tutte le limitazioni sui trasferimenti di fondi da e verso l'Iran applicabili a banche, istituti finanziari e uffici di cambio iraniani non figuranti in elenco, oltre che alle relative succursali o filiali.

24. È ancora necessario presentare notifiche e richieste di autorizzazione relativamente al trasferimento di fondi a norma degli articoli 30 e 30 bis del regolamento n.

⁷⁵ Due banche iraniane figurano ancora in elenco: Ansar Bank e Mehr Bank. Si vedano gli allegati VIII (elenchi delle Nazioni Unite) e IX (elenchi autonomi) del regolamento (UE) n. 267/2012. In linea con le pertinenti disposizioni del PACG, la loro cancellazione dall'elenco è prevista alla data di transizione.

⁷⁶ Maggiori dettagli sulle persone ed entità inserite in elenco e link all'elenco delle sanzioni consolidato sono disponibili all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁷⁷ Maggiori dettagli sulle persone ed entità inserite in elenco e link all'elenco delle sanzioni consolidato sono disponibili all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁷⁸ Due banche iraniane figurano ancora in elenco: Ansar Bank e Mehr Bank. Si vedano gli allegati VIII (elenchi delle Nazioni Unite) e IX (elenchi autonomi) del regolamento (UE) n. 267/2012. In linea con le pertinenti disposizioni del PACG, la loro cancellazione dall'elenco è prevista alla data di transizione.

267/2012 del Consiglio nella versione attuale? Esistono limitazioni relativamente all'importo di fondi che possono essere trasferiti?

A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) non c'è alcun obbligo di presentare notifiche e richieste di autorizzazione relativamente al trasferimento di fondi da e verso l'Iran, in quanto i suddetti articoli sono soppressi dal regolamento n. 267/2012 del Consiglio. Allo stesso modo non si applicano più le restrizioni connesse all'importo di fondi da trasferire in conformità al PACG.

25. È consentito trasferire da e verso l'Iran fondi destinati a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o a fini agricoli o umanitari?

A norma delle restrizioni sul trasferimento di fondi da e verso l'Iran in vigore prima della data di attuazione, il trasferimento di fondi destinati a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o a fini agricoli o umanitari era autorizzato a certe condizioni. A decorrere dalla data di attuazione tuttavia sono revocate le disposizioni in merito al trasferimento di fondi da e verso l'Iran e le limitazioni relativamente al trasferimento di fondi non sono più d'applicazione, ad eccezione del trasferimento di fondi o risorse economiche verso persone o entità inserite in elenco.

26. È consentito l'utilizzo di fondi congelati per spese straordinarie da parte di persone ed entità inserite in elenco?

Le persone ed entità che continuano a figurare in elenco non hanno accesso ai propri fondi⁷⁹. Restano tuttavia in vigore eccezioni che tengono conto, in particolare, delle esigenze primarie, delle spese legali e delle spese straordinarie delle persone inserite in elenco le quali possono richiedere alle autorità competenti degli Stati membri un'autorizzazione al fine di utilizzare i propri fondi nel caso si applichi una deroga valida.

27. Esistono limitazioni all'accesso ai propri fondi e risorse economiche da parte di banche e istituti finanziari, organismi ed entità iraniani?

Le banche e gli istituti finanziari iraniani non inseriti in elenco non sono soggetti ad alcuna misura di congelamento dei beni da parte dell'UE. I loro fondi nell'UE non sono pertanto congelati. Alla data di attuazione (16 gennaio 2016) sono stati

⁷⁹ Maggiori dettagli sulle persone ed entità inserite in elenco e link all'elenco delle sanzioni consolidato sono disponibili all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

cancellati dall'elenco in cui erano iscritti una serie di banche e istituti finanziari iraniani, seguiti da ulteriori banche iraniane il 23 gennaio 2016. Di conseguenza, le banche e gli istituti finanziari iraniani cancellati dall'elenco hanno accesso ai propri fondi congelati nell'UE. Restano tuttavia in elenco due entità iraniane appartenenti alla categoria banche e istituti finanziari (Ansar Bank e Mehr Bank⁸⁰), che non possono accedere ai propri fondi nell'UE, se non altrimenti disposto in maniera esplicita nel regolamento n. 267/2012 del Consiglio.

28. Come influisce sulla prestazione di servizi di assicurazione e riassicurazione per le operazioni in cui è coinvolto l'Iran la revoca delle sanzioni prevista dagli atti giuridici dell'UE in conformità al PACG?

A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è consentito prestare servizi di assicurazione e riassicurazione all'Iran o al suo governo o a persone, entità od organismi iraniani non figuranti in elenco che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione⁸¹.

29. Sono consentiti l'acquisto o la vendita di debito sovrano emesso dall'Iran?

A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) sono consentiti la vendita o l'acquisto di obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse, ad esempio, dal governo dell'Iran o dalla Banca centrale dell'Iran o da banche, enti creditizi o istituti finanziari iraniani, e la fornitura di servizi correlati. Lo stesso si applica a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che agiscono per loro conto o sono da loro posseduti e controllati.

30. Esistono limitazioni alla fornitura di sostegno finanziario per il commercio con l'Iran, compresi crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione?

A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) non è più fatto divieto agli Stati membri dell'UE di sottoscrivere nuovi impegni per la fornitura di sostegno finanziario per il commercio con l'Iran, compresa la concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a cittadini o entità dell'UE.

⁸⁰ In linea con le pertinenti disposizioni del PACG, la cancellazione di Ansar Bank e Mehr Bank dall'elenco è prevista alla data di transizione.

⁸¹ Allegato II, punto 3.2.3, del PACG. Maggiori dettagli sulle persone ed entità inserite in elenco e link all'elenco delle sanzioni consolidato sono disponibili all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

31. Esistono limitazioni alla sottoscrizione da parte di persone di nuovi impegni per sovvenzioni o prestiti agevolati al governo dell'Iran?

A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) non è più fatto divieto agli Stati membri dell'UE di sottoscrivere nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati al governo dell'Iran, anche per mezzo della partecipazione a istituti finanziari internazionali.

32. Esistono limitazioni all'apertura da parte di istituti finanziari di nuovi uffici di rappresentanza o di nuove succursali o filiali in Iran?

A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) gli istituti finanziari dell'UE possono aprire uffici di rappresentanza, filiali o conti bancari in Iran. È consentito anche istituire nuove imprese comuni con istituti finanziari iraniani. Gli istituti finanziari dell'UE non possono tuttavia esercitare attività bancarie con le banche iraniane ancora inserite nell'elenco delle sanzioni dell'UE⁸².

Gas, petrolio e prodotti petrolchimici

33. I prodotti petrolchimici rientrano nella revoca delle sanzioni?

Sì, le attività connesse ai prodotti petrolchimici iraniani rientrano nella revoca delle sanzioni alla data di attuazione (16 gennaio 2016)⁸³.

34. È consentito acquistare, acquisire, vendere o commercializzare prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici e gas naturale da e verso l'Iran?

Sì, a decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è consentito acquistare, acquisire, vendere o commercializzare prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici e gas naturale da e verso l'Iran nonché prestare servizi associati⁸⁴.

⁸² Due banche iraniane figurano ancora in elenco: Ansar Bank e Mehr Bank. Si vedano gli allegati VIII (elenchi delle Nazioni Unite) e IX (elenchi autonomi) del regolamento (UE) n. 267/2012. Maggiori dettagli sulle persone ed entità inserite in elenco e link all'elenco delle sanzioni consolidato sono disponibili all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁸³ Allegato II, punto 3.3.1, del PACG.

⁸⁴ Allegato II, punti 1.2.2 e 1.2.5, del PACG.

35. Nella revoca delle sanzioni su petrolio greggio, prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici e gas naturale liquefatto iraniani rientra anche la prestazione di servizi di trasporto?

Sono consentiti il trasporto di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani e la prestazione di servizi di assicurazione e riassicurazione, compresa l'assicurazione di protezione e indennizzo. A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) sono consentiti anche il trasporto di prodotti petroliferi e gas naturale liquefatto iraniani e la prestazione di servizi di assicurazione e riassicurazione, compresa l'assicurazione di protezione e indennizzo. A decorrere dalla data di attuazione sono consentite anche altre attività e operazioni relative al petrolio e al gas naturale iraniani, quali la fornitura di finanziamenti⁸⁵.

36. Sono revocate le sanzioni riguardanti entità quali la National Iranian Oil Company?

Tutte le entità cancellate dall'elenco non sono più soggette a misure restrittive⁸⁶. A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) la National Iranian Oil Company e le sue filiali e affiliate sono cancellate dall'elenco di entità in cui erano inserite: di conseguenza, le sanzioni cui erano soggette tali entità sono revocate e le operazioni sono consentite.

37. È consentito investire nei settori del petrolio, del gas e dei prodotti petrolchimici dell'Iran?

Sì, a decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è consentito investire nei settori del petrolio, del gas e dei prodotti petrolchimici dell'Iran⁸⁷.

38. Alle persone dell'UE è fatto divieto di condurre attività commerciali con un'entità iraniana in cui una persona fisica o un'entità inserita in elenco abbia una partecipazione di minoranza o che non comporti controllo?

⁸⁵ Allegato II, punto 3.3.1, del PACG.

⁸⁶ L'elenco consolidato aggiornato delle persone ed entità soggette a sanzioni è disponibile all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁸⁷ Allegato II, punto 1.2.4, del PACG.

Alle persone dell'UE è fatto divieto di mettere direttamente o indirettamente a disposizione di persone o entità figuranti in elenco fondi o risorse economiche⁸⁸. Gli "Orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE" contengono i criteri che permettono di accertare il controllo o la proprietà e di stabilire se fondi o risorse economiche siano messi indirettamente a disposizione di persone ed entità designate⁸⁹.

Trasporti marittimi, costruzioni navali e trasporti

39. È consentito fornire navi progettate per il trasporto di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani?

Sì, è consentito fornire navi progettate per il trasporto o lo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone o entità iraniane⁹⁰ non figuranti in elenco, oltre che a persone o entità per il trasporto di petrolio o prodotti petrolchimici iraniani⁹¹.

40. È consentito esportare in Iran attrezzature navali e tecnologie destinate alla costruzione navale?

Sì, a decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è consentito esportare in Iran, o a imprese iraniane o di proprietà dell'Iran non inserite in elenco⁹² che operano nel settore, attrezzature navali e tecnologie destinate alla costruzione, alla manutenzione o all'adattamento di navi⁹³.

41. È consentito costruire e riparare navi iraniane?

⁸⁸ L'elenco consolidato aggiornato delle persone ed entità soggette a sanzioni è disponibile all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁸⁹ Si veda link a "Nuovi elementi sui concetti di proprietà e controllo e sulla messa a disposizione di fondi o risorse economiche" al punto 8 sui documenti di riferimento.

⁹⁰ L'elenco consolidato aggiornato delle persone ed entità soggette a sanzioni è disponibile all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁹¹ Allegato II, punti 1.3.1 e 1.3.2, del PACG.

⁹² L'elenco consolidato aggiornato delle persone ed entità soggette a sanzioni è disponibile all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁹³ Allegato II, punto 3.4.1, del PACG.

Sì, a decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è consentito vendere, fornire, trasferire o esportare verso l'Iran o a persone iraniane che operano nel settore, quali la National Iranian Tanker Company (NITC) e l'Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), attrezzature navali e tecnologie destinate alla costruzione, alla manutenzione o all'adattamento di navi. A decorrere dalla data di

attuazione⁹⁴ è consentita anche la partecipazione alla progettazione, costruzione e riparazione di navi mercantili e petroliere destinate all'Iran o a persone iraniane o a imprese di proprietà dell'Iran non figuranti in elenco⁹⁵ che operano nel settore, quali NITC e IRISL.

42. È consentito prestare servizi di attribuzione di bandiera e di classificazione a navi di proprietà di persone iraniane o da loro controllate?

Sì, a decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è consentita la fornitura di servizi di attribuzione di bandiera e di classificazione, compresi quelli relativi alle specifiche tecniche, a qualsiasi tipo di numero di registrazione e di identificazione, alle petroliere e alle navi mercantili iraniane, di proprietà di o controllate da imprese iraniane o di proprietà iraniana non figuranti in elenco⁹⁶ che operino nei settori dei trasporti marittimi e delle costruzioni navali quali NITC e IRISL.

43. È consentito prestare servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento a navi di proprietà dell'Iran o da esso noleggiate?

Sì, a decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è consentito prestare servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento a navi di proprietà dell'Iran o da esso noleggiate, comprese navi con equipaggio, che non trasportino prodotti vietati⁹⁷.

Oro, altri metalli preziosi, banconote e monete

44. È consentito coniare monete per l'Iran o fornire alla Banca centrale dell'Iran banconote iraniane recentemente stampate o non emesse?

A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è consentita la fornitura alla Banca centrale dell'Iran, o a suo beneficio, di monete recentemente coniate e di banconote iraniane recentemente stampate o non emesse⁹⁸.

⁹⁴ Allegato II, punto 3.4.1, del PACG.

⁹⁵ L'elenco consolidato aggiornato delle persone ed entità soggette a sanzioni è disponibile all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁹⁶ L'elenco consolidato aggiornato delle persone ed entità soggette a sanzioni è disponibile all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

⁹⁷ Allegato II, punto 3.4.4, del PACG.

⁹⁸ Allegato II, punto 1.4.1, del PACG.

45. È consentito esportare diamanti in Iran?

A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) sono consentiti la vendita, l'acquisto, il trasporto e l'intermediazione di diamanti verso l'Iran⁹⁹.

46. È consentito fornire, vendere, acquistare, trasferire, esportare o importare oro e altri metalli preziosi da e verso l'Iran, il governo dell'Iran, i suoi enti, imprese e agenzie pubblici, persone, entità od organismi di loro proprietà o da essi controllati?

Sì, è consentito vendere, fornire, acquistare, esportare o trasferire oro e altri metalli preziosi, fornire i servizi correlati di intermediazione, finanziamento e sicurezza da e verso il governo dell'Iran, i suoi enti, imprese e agenzie pubblici o la Banca centrale dell'Iran, persone, entità od organismi operanti per loro conto o sotto la loro direzione, o entità od organismi di loro proprietà o da essi controllati.

Metalli / software

47. Sono state revocate tutte le restrizioni all'esportazione di software?

A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è consentita l'esportazione di software verso l'Iran, con le seguenti eccezioni:

- *per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di software per la pianificazione delle risorse aziendali, concepito specificamente per l'utilizzo nell'industria nucleare e militare di cui all'allegato VII A del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, è necessaria un'autorizzazione preventiva concessa di volta in volta dall'autorità competente dello Stato membro pertinente;*
- *per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di software relativo ad attrezzature e tecnologie nucleari di cui agli allegati I e II del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, è necessaria un'autorizzazione preventiva concessa di volta in volta dall'autorità competente dello Stato membro pertinente;*

⁹⁹ Allegato II, punto 1.4.1, del PACG.

- *la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di software relativo ai missili balistici, di cui all'allegato III del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, sono invece ancora soggetti a divieto.*

48. Quali metalli sono ancora soggetti a restrizioni per quanto riguarda la vendita, la fornitura o l'esportazione all'Iran?

A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) è consentita l'esportazione di metalli verso l'Iran, con la seguente eccezione:

- *per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di grafite e metalli grezzi o semilavorati e per la prestazione di assistenza o formazione tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria è necessaria un'autorizzazione preventiva concessa di volta in volta dalle autorità competenti dello Stato membro. L'elenco dei prodotti interessati da tale restrizione è contenuto nell'allegato VIIB del regolamento n. 267/2012 del Consiglio.*

49. Un'entità è autorizzata ad investire in Iran nella produzione di metalli o in un impianto per la produzione di metalli disciplinati da un regime di autorizzazione delle esportazioni?

Sì, il PACG non vieta di effettuare investimenti in Iran in settori connessi con beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione resta soggetta ad un regime di autorizzazione.

50. La vendita o l'esportazione di ossido di alluminio all'Iran è soggetta all'autorizzazione preventiva dell'UE?

L'elenco contenente la grafite e i metalli grezzi o semilavorati soggetti all'autorizzazione preventiva concessa di volta in volta dall'autorità competente dello Stato membro pertinente¹⁰⁰ è contenuto nell'allegato VIIB del regolamento n. 267/2012 del Consiglio.

51. È consentito vendere, fornire, trasferire o esportare software o fornire assistenza tecnica e finanziaria ad esso connessa ad una persona o entità iraniana?

A decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016) non è più vietato vendere, fornire, trasferire o esportare software per la pianificazione delle risorse aziendali¹⁰¹, inclusi gli aggiornamenti ed i servizi associati, a qualsiasi persona, entità od

¹⁰⁰ Le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono indicate nell'allegato X del regolamento n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

¹⁰¹ Descritto all'allegato VIIA del regolamento n. 267/2012 del Consiglio.

organismo iraniani, o per un uso in Iran, ma è necessaria l'autorizzazione preventiva concessa di volta in volta dalle autorità competenti degli Stati membri.

Misure connesse alla proliferazione nucleare

52. Dove è reperibile l'elenco dei beni a duplice uso che possono essere esportati in Iran?

L'elenco dei beni a duplice uso che possono essere esportati in Iran - fatta salva l'autorizzazione preventiva - figura all'allegato I (Elenco del gruppo dei fornitori nucleari - GFN, parti I e II) del regolamento n. 267/2012 del Consiglio. L'allegato II (Elenco autonomo dell'UE) contiene beni di natura comparabile¹⁰² ai beni a duplice uso che possono altresì essere esportati fatta salva l'autorizzazione preventiva. Si possono inoltre chiedere licenze di esportazione relative ad altri beni a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 conformemente alle disposizioni di detto regolamento.

53. È consentito chiedere una licenza di esportazione di beni a duplice uso verso l'Iran?

Sì, le licenze di esportazione di beni a duplice uso dovrebbero essere chieste all'autorità competente dello Stato membro interessato. Un elenco delle autorità nazionali competenti è contenuto nell'allegato X del regolamento n. 267/2012 del Consiglio.

54. Un'autorizzazione relativa all'esportazione di beni a duplice uso concessa da uno Stato membro dell'UE è valida in altri Stati membri dell'UE?

Sì, le autorizzazioni relative all'esportazione di beni a duplice uso concesse dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore sono valide in tutta l'Unione.

55. Quanto tempo è necessario per ottenere una licenza?

¹⁰² Beni e tecnologie non elencati negli allegati I e III del regolamento n. 267/2012 che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o ad altre attività non conformi al PACG.

La questione dipende dalla pertinente autorità competente responsabile del rilascio delle licenze.

56. A norma dell'articolo 2 quinquies, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, gli Stati membri provvedono a informare l'AIEA della fornitura dei prodotti inclusi nell'elenco GFN: il riferimento riguarda entrambi gli elenchi (GFN parte I e parte II)?

L'obbligo di notifica riguarda entrambi gli elenchi - parte I e parte II - del gruppo dei fornitori nucleari (GFN) e figura all'allegato I del regolamento n. 267/2012 del Consiglio.

- 56 bis. Quali sono i requisiti relativi alla dichiarazione di uso finale quando si esportano in Iran i prodotti di cui all'allegato II del regolamento n. 267/2012?

Ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 6, dell'articolo 3 quater, paragrafo 2 e dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, lettera b), l'esportatore presenta una dichiarazione di uso finale firmata dall'utente finale o dal destinatario iraniano ("dichiarazione di uso finale"), mediante il modulo di cui all'allegato II bis del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, o mediante un documento equivalente. La suddetta dichiarazione dovrebbe essere presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione.

La dichiarazione di uso finale non è necessaria per l'esportazione temporanea dei prodotti in questione, in quanto non vi è uso finale dei prodotti nel paese di destinazione. In tutti gli altri casi, la dichiarazione di uso finale firmata dall'utente finale o dal destinatario iraniano è obbligatoria.

- 56 ter. Cosa s'intende per esportazione temporanea dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento n. 267/2012 in Iran?

Il concetto di "esportazione temporanea" di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 6, all'articolo 3 quater, paragrafo 2 e all'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, lettera b), si riferisce al caso in cui i prodotti escano dal territorio doganale dell'Unione e/o dal territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo e vi rientrano nello stato originario dopo un periodo di tempo prestabilito relativamente breve. Si tratta principalmente dei casi in cui i prodotti sono esposti in fiere, mostre o congressi.

Conformemente alle disposizioni relative all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU004 di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 per "mostra o fiera" si intendono le manifestazioni commerciali di durata

determinata in cui più espositori presentano i loro prodotti agli operatori del settore o al pubblico in generale. Per "congresso" si intende un evento scientifico che comporti analoghe presentazioni o dimostrazioni. I richiedenti un'autorizzazione di esportazione temporanea devono garantire il rientro dei prodotti in questione nel territorio doganale dell'UE nello stato originario, senza rimozione, copia o diffusione di alcun componente o software, entro 120 giorni dalla data dell'esportazione temporanea.

56 quater. È consentito esportare i prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento n. 267/2012 se la loro destinazione finale in Iran non è conosciuta? In quali circostanze?

Ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 6, dell'articolo 3 quater, paragrafo 2 e dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, le informazioni sulla destinazione finale dei prodotti sono fornite in linea di principio. Il modulo di dichiarazione di uso finale di cui all'allegato II bis del suddetto regolamento precisa che tali informazioni possono essere omesse nelle situazioni specifiche in cui il destinatario dei prodotti sia un operatore commerciale, venditore al dettaglio, all'ingrosso o rivenditore e, di conseguenza, l'utente finale e la destinazione non siano ancora noti al momento della richiesta di un'autorizzazione preventiva.

In queste situazioni specifiche, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, l'autorità competente si riserva di i) autorizzare l'operazione in assenza di informazioni sulla destinazione finale dei prodotti se ritiene che il resto delle informazioni fornite sia sufficiente a stabilire che i prodotti saranno usati a norma del regolamento, o ii) negare l'autorizzazione in caso contrario.

56 quinquies. L'autorità nazionale competente può chiedere informazioni sulla destinazione finale dei prodotti esportati di cui all'allegato II del regolamento n. 267/2012 dopo la concessione dell'autorizzazione?

Se l'autorità competente autorizza un'operazione in assenza di informazioni sulla destinazione finale dei prodotti (ossia nelle situazioni specifiche in cui il destinatario dei prodotti sia un operatore commerciale, venditore al dettaglio, all'ingrosso o rivenditore e, di conseguenza, l'utente finale e la destinazione non siano ancora noti al momento della richiesta di autorizzazione preventiva), a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 6 bis, dell'articolo 3 quater, paragrafo 2 bis e dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 267/2012 del

Consiglio, le informazioni, su richiesta dell'autorità competente, devono essere fornite in una fase successiva, quando saranno note. L'inosservanza di tale obbligo su richiesta dell'autorità competente dovrebbe essere tenuta in considerazione da quest'ultima in sede di valutazione di successive domande di autorizzazione dello stesso esportatore o allo stesso destinatario, in particolare per quanto riguarda l'esistenza di fondati motivi per stabilire che i prodotti contribuirebbero ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o ad altre attività nucleari non conformi al PACG, in conformità all'articolo 3 bis, paragrafo 4.

Armi e missili balistici

57. Le esportazioni di armi sono a loro volta soggette ad autorizzazione preventiva nel quadro del canale di approvvigionamento?

L'embargo dell'UE sulle armi non è stato revocato alla data di attuazione (16 gennaio 2016). Le sanzioni relative alle armi, ivi compresa la fornitura di servizi associati, restano in vigore fino alla data di transizione.

Inserimento in elenco di persone, entità e organismi (congelamento dei beni e divieto di visto)

58. È consentito intrattenere relazioni commerciali con chiunque in Iran? O vi sono ancora persone ed entità che figurano in elenco?

Sì, in generale, a decorrere dalla data di attuazione (16 gennaio 2016), è consentito intrattenere relazioni commerciali con persone o entità iraniane, eccettuate quelle che resteranno in elenco fino alla data di transizione o che figurano in un elenco relativo ad un diverso regime di sanzioni dell'UE e pertanto restano soggette alle misure di congelamento dei beni, ivi incluso il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche. Si consiglia di consultare tali elenchi prima di instaurare una relazione commerciale. Un registro centrale delle persone ed entità soggette a sanzioni dell'UE è disponibile on-line¹⁰³.

59. Come si può verificare se un'entità o un individuo figurano nell'elenco delle sanzioni?

Ciascuna persona o entità all'interno dell'UE e i cittadini dell'UE in qualsiasi parte del mondo hanno la responsabilità di effettuare adeguate verifiche per accertarsi

¹⁰³ L'elenco consolidato aggiornato delle persone ed entità soggette a sanzioni è disponibile all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

di non mettere fondi o risorse economiche a disposizione di una persona inserita in elenco.

Un registro centrale delle persone ed entità soggette a sanzioni dell'UE è disponibile on-line¹⁰⁴.

60. Il PACG consente di imporre nuove sanzioni nei confronti di persone o entità iraniane che forniscono sostegno al governo dell'Iran dopo la data di attuazione?

Conformemente al PACG, l'UE si asterrà dall'imporre nuove sanzioni nei confronti di persone o entità iraniane esclusivamente a motivo del sostegno - materiale, logistico o finanziario - da esse fornito al governo dell'Iran.

Reintroduzione delle sanzioni

61. Da cosa sarebbe attivata la reintroduzione di sanzioni economiche e finanziarie dell'UE?

In caso di significativa inadempienza degli impegni assunti nel quadro del PACG da parte dell'Iran e dopo aver esperito tutte le possibilità previste dal meccanismo di risoluzione delle controversie, l'UE reintroduce le sanzioni dell'UE ("snapback") che sono state revocate. Va rilevato che tutte le parti del PACG sono determinate ad astenersi da comportamenti che possano essere qualificati come inadempimenti e ad evitare la nuova imposizione di sanzioni con l'avvio del meccanismo di risoluzione delle controversie.

62. Quali saranno le modalità di reintroduzione delle sanzioni dell'UE in caso di "snapback"?

Dopo aver esperito tutte le possibilità previste dal meccanismo di risoluzione delle controversie, è stabilita mediante decisione del Consiglio dell'UE, su raccomandazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, della Francia, della Germania e del Regno Unito, la reintroduzione di tutte le sanzioni dell'UE adottate in relazione al programma nucleare iraniano che sono state sospese e/o hanno cessato di avere effetto. La reintroduzione delle sanzioni dell'UE in caso di significativa inadempienza degli

¹⁰⁴ L'elenco consolidato aggiornato delle persone ed entità soggette a sanzioni è disponibile all'indirizzo <https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-82d3-db3be0554112> e consultando la mappa delle sanzioni dell'UE (<https://sanctionsmap.eu/>).

impegni assunti nel quadro del PACG da parte dell'Iran avverrà in linea con le disposizioni in vigore nel momento in cui le sanzioni erano state originariamente imposte.

63. In caso di reintroduzione di sanzioni dell'UE cosa accade con i contratti esistenti?

Le sanzioni dell'UE eventualmente reintrodotte non si applicheranno con effetto retroattivo. L'esecuzione dei contratti conclusi durante il periodo di allentamento delle sanzioni nel quadro del PACG ed in conformità del quadro giuridico dell'UE sarà consentita in linea con le disposizioni in vigore nel momento in cui le sanzioni erano state originariamente imposte, onde consentire alle imprese di cessare gradualmente le proprie attività. Gli atti giuridici che prevedono la reintroduzione delle sanzioni dell'UE preciseranno i dettagli relativi al periodo di tempo concesso per l'esecuzione di contratti antecedenti. Ad esempio la reintroduzione di sanzioni sulle attività di investimento non penalizzerebbe retroattivamente gli investimenti effettuati prima della data dello "snapback", e l'esecuzione dei contratti di investimento conclusi prima della reintroduzione delle sanzioni sarà consentita in linea con le disposizioni in vigore nel momento in cui le sanzioni erano state originariamente imposte. La reintroduzione delle sanzioni non inciderà sui contratti consentiti quando era ancora in corso il regime delle sanzioni.

64. Il momento in cui avviene uno "snapback" è annunciato pubblicamente?

La reintroduzione delle sanzioni dell'UE comporterà l'adozione di atti giuridici che porranno fine alla sospensione degli articoli della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2015/1863 del Consiglio, e reintrodurranno gli articoli corrispondenti del regolamento n. 267/2012 del Consiglio. Tali atti giuridici saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e saranno quindi a disposizione del pubblico¹⁰⁵.

Canale di approvvigionamento

65. Come funziona il canale di approvvigionamento?

Il Consiglio di sicurezza dell'ONU risponderà alle richieste degli Stati relative all'esportazione di determinati beni e allo svolgimento di determinate attività in

¹⁰⁵ Cfr. articolo 2 della decisione (PESC) 2015/1863 del Consiglio, del 18 ottobre 2015.

Iran (elenco GFN/allegato I del regolamento n. 267/2012 del Consiglio) previa raccomandazione del gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti/commissione congiunta.

66. Qual è il ruolo del gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti?

Il gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti ha il compito di esaminare, per conto della commissione congiunta, e di formulare raccomandazioni, le proposte di trasferimenti relativi al nucleare in Iran o di attività in materia di nucleare con tale paese¹⁰⁶.

67. Chi è il "coordinatore" di cui all'allegato IV, punto 6.4.1. del PACG?

L'alto rappresentante funge da coordinatore del gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti¹⁰⁷.

68. Com'è garantita la riservatezza delle informazioni, ad esempio delle informazioni commerciali sensibili, all'atto dell'invio di una domanda di autorizzazione?

Il funzionamento del gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti è soggetto alle norme ONU sulla riservatezza¹⁰⁸. Oltre alle norme ONU sulla riservatezza, il gruppo di lavoro "Appalti pubblici" rispetta la dichiarazione sulla riservatezza in seno al gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti e alla commissione congiunta per le questioni relative al canale di approvvigionamento ([Statement on Confidentiality in the Procurement Working Group and the Joint Commission for matters relating to the Procurement Channel](#)).

69. In che modo saranno comunicate alle autorità nazionali le decisioni di autorizzazione del gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti?

Il gruppo di lavoro per gli approvvigionamenti esaminerà le domande e rivolgerà una raccomandazione al Consiglio di sicurezza dell'ONU, che successivamente comunicherà la sua decisione alle autorità nazionali competenti.

¹⁰⁶ Allegato IV, punto 6.2. del PACG.

¹⁰⁷ Allegato IV, punto 6.3. del PACG.

¹⁰⁸ Allegato IV, punto 3.4. del PACG.

9. Documenti di riferimento

Piano d'azione congiunto globale (PACG)

- PACG

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/iran_joint-comprehensive-plan-of-action_en.pdf

- PACG - Allegato I - Misure relative al nucleare

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annex_1_nuclear_related_commitments_en.pdf

- PACG - Allegato II - Impegni relativi alle sanzioni

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_2_sanctions_related_commitments_en.pdf

- PACG - Allegato II - Allegati

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_1_attachements_en.pdf

- PACG - Allegato III - Cooperazione nucleare per fini civili

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_3_civil_nuclear_cooperation_en.pdf

- PACG - Allegato IV - Commissione congiunta

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_4_joint_commission_en.pdf

- PACG - Allegato V - Piano di attuazione

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_5_implementation_plan_en.pdf

Nazioni Unite

- Risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/background>

- Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

<http://www.un.org/en/sc/>

Atti giuridici dell'UE

- Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010D0413-20190529>

- Decisione (PESC) 2015/1863 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1863&from=EN>

- Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02012R0267-20190529>

- Regolamento (UE) 2015/1861 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (inclusi allegati)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1861&from=EN>

- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1862 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1862&qid=1452102679407&from=EN>

- Decisione (PESC) 2016/37 del Consiglio, del 16 gennaio 2016, relativa alla data di applicazione della decisione (PESC) 2015/1863 che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2016:0111:TOC>

- Informazioni: informazioni relative alla data di applicazione del regolamento (UE) 2015/1861 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 274 del 18.10.2015, pag. 1) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1862 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 274 del 18.10.2015, pag. 161)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:0151:TOC>

- Decisione di esecuzione (PESC) 2016/78 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che attua la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.016.01.0025.01.ENG&toc=OJ:L:2016:016:TOC

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/74 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.016.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2016:016:TOC

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1375 della Commissione, del 29 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1477054608679&uri=CELEX:32016R1375>

- Decisione (PESC) 2017/974 del Consiglio, del 8 giugno 2017, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1497335965624&uri=CELEX%3A32017D0974>

- Regolamento (UE) 2017/964 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1497336026549&uri=CELEX:32017R0964>

Altri documenti dell'UE pertinenti

- Domande più frequenti (FAQ) sulle misure restrittive dell'UE

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/frequently_asked_questions_en.pdf

- Orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE

<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%2011205%202012%20INIT>

- Nuovi elementi sui concetti di proprietà e controllo e sulla messa a disposizione di fondi o risorse economiche

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/13/st09/st09068.it13.pdf>

- Migliori pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8519-2018-INIT/it/pdf>

- Mappa delle sanzioni dell'UE

<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>